

Sintesi dell'Allegato A alla delibera 367 del 09.03.2015 recepito, con minime modifiche, anche dalla delibera 2359 del 18.12.2015 attualmente in vigore. La sintesi, operata ad esclusivo beneficio dei soggetti singoli, non comprende tutte le iniziative potenzialmente fruibili da questi, in quanto si è ritenuto che alcune azioni non siano di interesse per i nostri associati, per cui si consiglia comunque anche la lettura dell'intero documento nella sua interezza. Il documento è scaricabile dall'apposito link presente alla pagina <http://www.apinvallagarina.it/index.php/notizie/contributi-2016-per-l-apicoltura>.

Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 ex Regolamento Ce 1234/07 - Sezione VI, Disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura.

Articolo 1

PROGRAMMA PROVINCIALE TRIENNALE

- omissis -

Per ogni annualità, così come sopra indicato, il programma viene attuato nel periodo 1 settembre – 31 agosto. *(quindi per quest'anno il periodo sarebbe 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016)*

Articolo 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei finanziamenti - omissis -, gli apicoltori, i produttori apistici, e le Forme Associate - omissis - Entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande **(29.01.2016)**, tutti i beneficiari devono costituire il fascicolo aziendale sul SIAN presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA), così come richiesto da AGEA ed essere in possesso di partita IVA nonché della PEC nei casi previsti dalla normativa vigente.

- omissis -

Se non diversamente specificato, tutti requisiti richiesti devono essere acquisiti entro il termine per la presentazione delle domande di finanziamento.

- omissis -

Articolo 3

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data della comunicazione di accettazione della domanda di finanziamento da parte del Servizio competente in materia di agricoltura, per l'annualità di riferimento.

Le spese sostenute devono essere pagate entro il 31 agosto relativo alla campagna di riferimento

Per l'individuazione e la concessione dei contributi si considera quanto dichiarato in occasione della denuncia presentata ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 2/2008. Per gli apicoltori che hanno iniziato l'attività in data successiva alla scadenza del termine per presentare la denuncia, sono considerati i dati riportati nella comunicazione di avvio dell'attività...

- omissis -

A. - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI

- omissis -

B. - LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE

- omissis -

C. - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

C.1 - Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata

- omissis -

C.2 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL NOMADISMO

C.2.1 - Acquisto arnie

Percentuale di contributo

Il finanziamento massimo erogabile per singola arnia da nomadismo, è fissato al 60% della spesa massima ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori e dai produttori apistici che esercitano il nomadismo.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di arnie da parte degli apicoltori che praticano il nomadismo, abbiano denunciato il possesso di alveari all'APSS e che siano in regola con la normativa vigente in materia.

Tutte le arnie per il nomadismo oggetto di finanziamento devono altresì essere munite di fondo con cassetto estraibile e rete (antivarroa).

Ciascuna domanda di agevolazione deve prevedere un limite minimo di spesa ammissibile superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, ed un limite massimo di euro 5.000,00, IVA esclusa. L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Spese ammissibili

La spesa massima ammissibile per ciascuna arnia da nomadismo è :

- a) per arnie in legno, di euro 90,00, IVA esclusa,
- b) per arnie in altri materiali, di euro 35,00, IVA esclusa,
- c) kit completi di melario e ferramenta, di euro 50,00, IVA esclusa, purché gli stessi risultino assemblati entro la data di presentazione della relativa rendicontazione.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, è data priorità alle domande degli apicoltori con il maggior numero di alveari denunciati ed, in subordine, alla minore età del richiedente.

Limiti e condizioni

Tutte le arnie che beneficiano del finanziamento ai sensi del Regolamento CE 1234/2007 devono:

- a) essere mantenute in azienda per un periodo minimo di cinque anni, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- b) essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile ed inasportabile che riporti la dicitura del regolamento (Reg. CE 1234/2007) l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022) e il codice aziendale rilasciato dall'APSS. Il non rispetto di questo obbligo comporta l'esclusione dal finanziamento.

Documentazione per il finanziamento

- 1) Domanda secondo fac simile AGEA
- 2) “Dichiarazione integrativa alla domanda di finanziamento Regolamento Ce 1234/07”, disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia www.procedimenti.provincia.tn.it, da compilarsi distintamente per ogni azione;
- 3) preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore riportate le caratteristiche tecniche;
- 4) sarà cura dell’Ufficio la verifica dell’avvenuta presentazione della denuncia degli alveari ai sensi L.P.2/08 per l’annualità di riferimento, ferma restando al facoltà di depositare copia della denuncia di dichiarazione presentata all'APSS.

Documentazione da presentare per la liquidazione

- 1) “Domanda di liquidazione contributi Reg. Ce 1234/2007” disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia www.procedimenti.provincia.tn.it;
- 2) sarà cura dell’Ufficio la verifica dell’avvenuto rilascio del certificato sanitario per il nomadismo rilasciato dalla APSS ai sensi della normativa vigente, fermo restando la facoltà di depositare copia della medesimo certificato;
- 3) le fatture e gli atti quietanza in originale comprovanti la spesa sostenuta, dei quali il funzionario preposto esegue la copia e certifica la conformità: in alternativa, copia delle fatture e degli atti di quietanza, dichiarati conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/00.

C.2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente sottoazione è pari al 50 % della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori e dai produttori apistici che esercitano il nomadismo e che hanno denunciato all’APSS la proprietà di almeno 20 alveari e che siano in regola con la normativa sul nomadismo.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l’acquisto dei seguenti beni:

- 1) rimorchi non agricoli, di proprietà del richiedente. Non può essere finanziata più di un’attrezzatura per singolo apicoltore nei dieci anni e la spesa massima ammissibile ammonta ad € 4.000,00 IVA esclusa;
- 2) supporti o cavalletti per il posizionamento delle arnie di lunghezza minima di cm 140 con un’altezza di 40 - 60 cm. La spesa massima ritenuta ammissibile per singolo supporto è quantificata in Euro 80,00, IVA esclusa, ed il numero massimo di supporti acquistabile è stabilito sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 3 alveari denunciati, arrotondato all’unità superiore. Non è ammesso l’utilizzo di materiale di recupero. Ciascuna domanda di agevolazione deve prevedere un limite minimo di spesa ammissibile superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, ed un limite massimo di euro 5.000,00, IVA esclusa;
- 3) piattaforme per il trasporto degli alveari purché compatibili con i rimorchi in dotazione sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 20 alveari denunciati, arrotondato all’unità superiore. Ciascuna domanda di agevolazione deve prevedere un limite minimo di spesa ammissibile superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, ed un limite massimo di euro 5.000,00, IVA esclusa.
- 4) gru a braccio variabile senza limitazione di movimento con sollevamento massimo di 1000 chilogrammi per facilitare le operazioni di carico e scarico delle arnie. È finanziabile

l'intervento proposto da apicoltori con più di 100 arnie regolarmente denunciati e con i limite di spesa massima ammessa di euro 20.000,00.

L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Limiti e condizioni

Tutte le attrezzature che beneficiano del finanziamento ai sensi del Regolamento CE 1234/2007 devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo di dieci anni nel caso di macchinari, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile ed inasportabile che riporti la dicitura del regolamento (Reg. CE 1234/2007) l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022). Il non rispetto di questo obbligo comporta l'esclusione dal finanziamento.

Documentazione per il finanziamento

- 1) Domanda secondo fac simile AGEA
- 2) "Dichiarazione integrativa alla domanda di finanziamento Regolamento Ce 1234/07", disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia www.procedimenti.provincia.tn.it, da compilarsi distintamente per ogni azione;
- 3) preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore riportate le caratteristiche tecniche;
- 4) sarà cura dell'Ufficio la verifica dell'avvenuta presentazione della denuncia degli alveari ai sensi L.P.2/08 per l'annualità di riferimento, ferma restando al facoltà di depositare copia della denuncia di dichiarazione presentata all'APSS.

Documentazione da presentare per la liquidazione

- 1) "Domanda di liquidazione contributi Reg. Ce 1234/2007" disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia www.procedimenti.provincia.tn.it;
- 2) sarà cura dell'Ufficio la verifica dell'avvenuto rilascio del certificato sanitario per il nomadismo rilasciato dalla APSS ai sensi della normativa vigente, fermo restando la facoltà di depositare copia della medesimo certificato;
- 3) le fatture e gli atti quietanza in originale comprovanti la spesa sostenuta, dei quali il funzionario preposto esegue la copia e certifica la conformità: in alternativa, copia delle fatture e degli atti di quietanza, dichiarati conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/00.

C.2.3 Acquisto autocarri per l'esercizio del nomadismo

- omissis -

D. - PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI

- omissis -

E. - MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APISTICO COMUNITARIO

E.1 - Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente sottoazione è pari al 60 % della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori, dai produttori apistici.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di famiglie di api, api regine, pacchi e nuclei di api.

Spese ammissibili

Sono finanziabili gli acquisti di:

- 1) ape regina marcata secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali, per una spesa massima ammissibile di € 20,00, Iva esclusa;
- 2) nucleo di api (con minimo 5 telaini, con regina), per una spesa massima ammissibile di € 100,00, Iva esclusa;
- 3) famiglia di api (con minimo 9 telaini, con regina), per una spesa massima ammissibile di € 170,00, Iva esclusa;
- 4) pacco di api, di peso non inferiore ad 1 kg:
 - a) senza ape regina, per una spesa massima ammissibile di € 55,00 Iva esclusa;
 - b) con ape regina, per una spesa massima ammissibile di € 70,00 Iva esclusa.

Ciascuna domanda di agevolazione deve prevedere un limite minimo di spesa ammissibile superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, ed un limite massimo di euro 5.000,00, IVA esclusa; l'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Limiti e condizioni

Le api acquistate per essere finanziate devono essere del tipo genetico *Apis mellifera ligustica* ed ecotipi locali, nonché *Apis mellifera carnica*.

L'importazione di animali vivi deve avvenire secondo le procedure previste nell'ambito della rete TRACES (Trade Control and Export System).

Il materiale genetico ammesso a finanziamento non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, è data priorità alle domande degli apicoltori con il maggior numero di alveari denunciati ed, in subordine, alla minore età del richiedente.

Documentazione per il finanziamento

- 1) Domanda secondo fac simile AGEA
- 2) "Dichiarazione integrativa alla domanda di finanziamento Regolamento Ce 1234/07", disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia www.procedimenti.provincia.tn.it, da compilarsi distintamente per ogni azione;
- 3) preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore riportate le caratteristiche delle api acquistande;
- 4) sarà cura dell'Ufficio la verifica dell'avvenuta presentazione della denuncia degli alveari ai sensi L.P.2/08 per l'annualità di riferimento, ferma restando al facoltà di depositare copia della denuncia di dichiarazione presentata all'APSS.

Documentazione da presentare per la liquidazione

- 1) “Domanda di liquidazione contributi Reg. Ce 1234/2007” disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia www.procedimenti.provincia.tn.it;
- 2) le fatture e gli atti quietanza in originale comprovanti la spesa sostenuta, dei quali il funzionario preposto esegue la copia e certifica la conformità: in alternativa, copia delle fatture e degli atti di quietanza, dichiarati conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/00;
- 3) certificato sanitario rilasciato da parte dei servizi veterinari delle ASL che attesti le condizioni igienico-sanitarie degli animali;
- 4) certificato rilasciato dalla Fondazione Edmund Mach, dal CRA – Unità di apicoltura o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA, che attestino l’appartenenza delle api stesse al tipo genetico di Apis mellifera ligustica ed ecotipi locali, nonché Apis mellifera carnica. Analoga certificazione per la sola razza Apis mellifera carnica, può essere rilasciata anche dall’autorità competente del Paese dell’Unione Europea di provenienza delle api.

F. - COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA

- omissis -

Condizioni Generali

La domanda di finanziamento, redatta secondo il modulo predisposto da AGEA e scaricabile dal sito www.sian.it, deve essere inoltrata alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, a pena di irricevibilità, entro il termine fissato dalla deliberazione annuale di riparto dei fondi assegnati alla Provincia autonoma di Trento, e comunque **non oltre il 29 gennaio 2016**.

La domanda può essere consegnata a mano al Servizio Agricoltura – Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna - via G. B. Trener n. 3 – 38121 Trento e presso gli sportelli periferici o trasmessa per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13, all’indirizzo serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

L’identificazione degli acquisti deve avvenire tempestivamente:

prima dello spostamento dalla sede aziendale e/o luogo deputato a deposito, prima del loro utilizzo e comunque tassativamente entro la data di presentazione della rendicontazione, pena l’esclusione dagli elenchi dei beneficiari.

In caso di necessità di utilizzo anticipato, i beneficiari sono tenuti a darne comunicazione scritta anche via FAX al numero 0461 495763 o tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13 all’indirizzo serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura almeno 10 giorni prima dello spostamento, per consentire gli opportuni controlli.

Il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto o ceduto gratuitamente nell’arco dei tre anni successivi all’acquisto.

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Entro il 31 agosto relativo alla campagna di riferimento, i beneficiari devono effettuare gli acquisti preventivati e provvedere al relativo pagamento.

In considerazione della necessità di inoltrare, entro il 10 settembre di ogni anno all’Organismo Pagatore, l’elenco delle liquidazioni, i beneficiari devono depositare la

domanda di liquidazione del finanziamento, redatta secondo i relativi moduli e disponibili sul sito *www.procedimenti.provincia.tn.it*; presso la struttura competente in materia di agricoltura, entro il termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale, pena l'esclusione dalla graduatoria dei beneficiari.

I pagamenti homebanking devono essere quietanzati dalla banca. **Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

Ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma in questione deve riportare la dicitura "ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007".

Per i pagamenti deve essere utilizzato il conto corrente indicato nella domanda di contributo, sui bonifici di pagamento deve essere indicato il codice Cup "Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici", pena l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari.